

## PARERE STUDIO PETRACCI-MARIN

### INFORTUNIO IN ITINERE

Il caso giuridico in esame vede interessata la Sig.ra ..., dipendente presso il bar della libreria ... di ..., che è stata vittima di un incidente stradale nel tragitto per andare dal luogo di lavoro a casa durante la pausa pranzo.

L'Inail ha respinto la richiesta della Sig.ra .. di risarcimento del danno per infortunio in itinere in considerazione del fatto che la Sig.ra si è servita di un mezzo di trasporto privato.

Si premette che la tutela assicurativa per l'infortunio in itinere viene sempre riconosciuta qualora il lavoratore percorre la strada di andata e ritorno dal luogo di lavoro a quello di consumazione abituale dei pasti mediante l'utilizzo di mezzi pubblici. L'Inail, di conseguenza, prima di procedere all'indennizzo di un infortunio in itinere occorso al lavoratore che si sia servito (per recarsi e tornare dal lavoro) di mezzi di trasporto diversi da quelli pubblici, si accerta che:

- a) i mezzi pubblici di trasporto non coprano l'intero percorso abitazione-lavoro;
- b) gli orari dei mezzi pubblici non siano accettabili rispetto all'orario di lavoro;
- c) le condizioni del servizio pubblico siano tali da creare rilevante disagio al lavoratore;
- d) non siano approntate dal datore di lavoro mense e alloggi idonei a consentire la sosta e il pernottamento dei lavoratori, qualora la distanza dal luogo di abitazione sia tale da rendere indispensabile il pernottamento;
- e) sia salvaguardata la libertà di scelta da parte del lavoratore del luogo di abitazione.

Esaminate l'email della Sig.ra ... del .. gennaio ... e considerando la giurisprudenza consolidata<sup>1</sup> in materia si ritiene che l'utilizzo del mezzo privato nel caso di specie non risultava "necessario" in considerazione del fatto che:

---

<sup>1</sup> Massime Corte di Cassazione, Sezione Lavoro civile:

- Sentenza 28 settembre 2000, n. 12891 : "necessità" dell'uso del veicolo privato, adoperato dal lavoratore per il collegamento tra abitazione e luogo di lavoro, in ragione della mancanza di mezzi pubblici, o quando vi siano, allorchè questi non consentano la puntuale presenza sul luogo di lavoro o si dimostrino eccessivamente disagiati o gravosi in relazione alle esigenze di vita familiare.

- Sentenza 23 maggio 2008, n. 13376: in tema di infortunio "in itinere", secondo la disciplina previgente alla riforma recata dal d.lgs. n. 38 del 2000 l'indennizzabilità dell'infortunio subito dal lavoratore nel percorrere, con mezzo privato, la distanza fra la sua abitazione ed il luogo di lavoro, postula: a) la sussistenza di un nesso eziologico tra il percorso seguito e l'evento, nel senso che tale percorso deve costituire per l'infortunato quello normale per recarsi al lavoro e per tornare alla propria abitazione; b) la sussistenza di un nesso almeno occasionale tra itinerario seguito ed attività lavorativa, nel senso che il primo non sia dal lavoratore percorso per ragioni personali o in orari non collegabili alla seconda; c) la necessità dell'uso del veicolo privato, adoperato dal lavoratore, per il collegamento tra abitazione e luogo di lavoro, da accertarsi in considerazione della compatibilità degli orari dei pubblici servizi di trasporto rispetto all'orario di lavoro dell'assicurato, ovvero della sicura fruibilità dei pubblici servizi di trasporto qualora risulti impossibile, tenuto conto delle peculiarità dell'attività svolta, la previa determinazione della durata della sua prestazione lavorativa. (Nella specie, la S.C., enunciando l'anzidetto principio, ha cassato con rinvio la sentenza di merito che aveva omesso qualsiasi accertamento in ordine alle circostanze evidenziate nella lettera c) suindicata).

- Sentenza 7 marzo 2008, n. 6211: in materia di indennizzabilità dell'infortunio "in itinere" occorso al lavoratore che utilizzi il mezzo di trasporto privato, non possono farsi rientrare nel rischio coperto dalle garanzie previste dalla normativa sugli infortuni sul lavoro situazioni che senza rivestire carattere di necessità - perché volte a conciliare in un'ottica di bilanciamento di interessi le esigenze del lavoro con quelle familiari proprie del lavoratore - rispondano, invece, ad aspettative che, seppure legittime per accreditare condotte di vita quotidiana improntate a maggiore comodità o a minori disagi, non assumono uno spessore sociale tale da giustificare un intervento a carattere solidaristico a carico della collettività.

- i mezzi pubblici (bus n. .. e .. e .. e ..) coprono l'intero percorso abitazione-lavoro con frequenza di passaggio ogni 10/15 minuti e impiegano circa 15/20 minuti per raggiungere la fermata più vicina alla casa della Sig.ra.;
- la pausa di ore 3 non può essere considerato “ristretto intervallo” e neppure l’eventuale pausa ridotta di ore 2, essendo “sufficiente e congrua”, poiché permette alla Sig.ra di poter recarsi, mediante l’utilizzo di mezzi pubblici, a casa e pranzare e riposare;
- l’utilizzo dei mezzi pubblici non risulta, nel caso di specie, eccessivamente disagiata o gravosa, considerando anche che nel ... alla Sig.ra è stata diagnosticata la sclerosi multipla.

Concludendo ed in considerazione della consolidata giurisprudenza in materia si ritiene, nel caso in esame, non conveniente intraprendere l'azione giudiziaria.

Dott.ssa Veronika Sancin